Iccrea Banca S.p.A. - Istituto Centrale del Credito Cooperativo - Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Sede legale in Roma - Fax 06.7207.5000 (e-mail info@iccrea.bcc.it, PEC servizio.ebank@pec.iccreabanca.it, sito internet www.cartabcc.it)
Registro delle imprese della CCIAA di Roma - C.F. n. 04774801007.
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA: 15240741007
Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia n. 5251. cod. ABI 08000
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

INFORMAZIONI GENERALI PER I DEPOSITANTI
(ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, le cui regole di funzionamento sono consultabili sul sito www.fgdcc.it.
In caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca, il suddetto Fondo provvede al rimborso dei crediti relativi ai fondi acquisiti dalla Banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma (ad esempio, libretti, conti correnti, ecc.), nonché relativi all'emissione di assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

Il rimborso è limitato ad **euro 100.000,00 (euro centomila) per ciascun depositante**, per singola Banca.

Ai fini del calcolo del limite di protezione di 100.000,00 euro:
- i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante;
- si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della Banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili;
- nel caso un depositante detenga presso la Banca due o più forme di deposito ammesse al rimborso, si procede a cumulare le giacenze di tutti i conti intestati alla stessa persona (anche nel caso di conti cointestati), presso la medesima Banca per determinare il livello di protezione applicato al singolo depositante;
- se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto (conti cointestati), a ciascun depositante si applica il limite di legge per intero.

Per i conti cointestati il deposito è imputato in misura proporzionale al numero dei contestatari, come risulta dai seguenti esempi:
Esempio 1 - Conto cointestato a 2 persone, con un saldo di 100.000 euro, in caso di liquidazione coatta della Banca, a ciascun cointestatario verranno rimborsati 50.000 euro.
Esempio 2 - Conto cointestato a 2 persone, con un saldo di 300.000 euro, in caso di liquidazione coatta della Banca, a ciascun cointestatario verranno rimborsati 100.000 euro.
Esempio 3 - Il cliente A intrattiene 2 conti presso una Banca, uno personale con saldo di 80.000 euro e uno cointestato con il coniuge (cliente B) con saldo di 120.000 euro. Il cliente A vanterà un credito di 140.000 euro (80.000 + 60.000), mentre il cliente B avrà un credito di 60.000 euro. In caso di liquidazione coatta della Banca, il cliente A sarà rimborsato per 100.000 euro e il cliente B per 60.000 euro.

Sono, invece, esclusi dal rimborso, fermo restando quanto già previsto dall'art. 32 dello Statuto del Fondo:
- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013;
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis

(riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Il limite di euro 100.000,00 per depositante non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:
- operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Per tali casi, se l'importo da rimborsare eccede il limite di euro 100.000,00, per la sola eccedenza il rimborso è effettuato entro 6 mesi dalla data in cui si producono gli effetti della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Banca.

Per ulteriori informazioni la Banca mette a disposizione il “Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti” di seguito riportato.

Iccrea Banca S.p.A. – Istituto Centrale del Credito Cooperativo - Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea
Sede legale in Roma - Fax 06.7207.5000 (e-mail info@iccrea.bcc.it, PEC servizio.ebank@pec.iccreabanca.it, sito internet www.cartabcc.it)
Registro delle imprese della CCIAA di Roma - C.F. n. 04774801007.
Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA: 15240741007
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia n. 5251 cod. ABI 08000
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso Iccrea Banca sono protetti da:	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGD) (1)
Limite della protezione:	100.000 EUR per depositante e per ente creditizio (2) . Per i depositi denominati in valuta diversa dall'euro si veda la voce "Valuta del rimborso".
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite di 100.000 EUR (2). Per i depositi denominati in valuta diversa dall' euro si veda la voce "Valuta del rimborso".
Se possiede un conto congiunto con un un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000 EUR si applica a ciascun depositante (3) separatamente. Per i depositi denominati in valuta diversa dall' euro si veda la voce "Valuta del rimborso".
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'ente creditizio	Il Fondo effettuerà il rimborso entro i seguenti termini: 7 giorni lavorativi (4)

Valuta di rimborso:	Il rimborso verrà effettuato in euro o nella valuta dello stato in cui risiede il titolare del deposito, al cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
Contatto:	Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Via Massimo D'Azeglio 33, 00184 Roma Tel +39 06-92935629 E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it
Per maggiori informazioni	www.fgdcc.it

Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito.
Il Suo deposito è coperto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR o, nel caso di rimborso in valuta diversa dall'euro, per il suo importo equivalente (si veda al riguardo, la voce "Valuta del rimborso").

(2) Limite generale della protezione.
Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere ai suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000 EUR per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EURO e un conto corrente di 20.000 EURO, gli saranno rimborsati solo 100.000 EUR.
In taluni casi i depositi sono protetti oltre 100 000 EUR. Il limite di 100.000 EUR non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:
a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgdcc.it

(3) Limite di protezione per i conti congiunti.
In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR.
Tuttavia i depositi su un conto di cui due o più persone sono titolari come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EUR.

(4) Rimborso.
Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Via Massimo D'Azeglio 33 - 00184 Roma. Tel +39 06-92935629 - E-mail: info.fongar@fgd.bcc.it, sito internet: www.fgdcc.it.
Il FGD rimborserà i Suoi depositi (fino a 100.000 EUR o importo corrispondente nella valuta dello stato di residenza del depositante, al cambio del giorno in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa) entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della Banca senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia.
Il depositante potrà quindi recarsi direttamente presso uno qualsiasi degli sportelli indicati dal FGD, con comunicazione effettuata sia attraverso il proprio sito web e il sito web della banca, sia sulle principali testate a diffusione nazionale e locale.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il Fondo di Garanzie dei Depositanti, in quanto potrebbe esistere un

termine per reclamare il rimborso. Il diritto al rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di avvio della liquidazione coatta amministrativa della Banca. La decadenza è impedita dalla proposizione della domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, o dal riconoscimento del diritto da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti.
In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con Fondo di Garanzia dei Depositanti in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso.
Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fgdcc.it.

Altre informazioni importanti.
In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi.
Esistono, tuttavia, delle eccezioni per taluni sistemi di garanzia dei depositi ed esclusioni dalla copertura applicabili a determinati depositanti, che sono indicate nel dettaglio nel sito Internet www.fgdcc.it. Vi sono, tuttavia, alcuni depositi espressamente esclusi dal rimborso che, ai sensi dell'art. 96-bis.1 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sono:
a) i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
b) i fondi propri (come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, del regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013);
c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale (confisca);
d) i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di antiriciclaggio;
e) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.